

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Modifica del 28 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 2001¹;

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 13 ottobre 2010²,

decreta:

I

Le legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Art. 10a Portavoce del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.

² Il portavoce del Consiglio federale:

- a. informa l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;
- b. fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all'informazione e alla comunicazione;
- c. coordina le attività d'informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Art. 12a Obbligo d'informare

¹ I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale sui loro affari e in particolare sui rischi e gli eventuali problemi connessi.

² Il Consiglio federale può esigere che i suoi membri e il cancelliere della Confederazione gli forniscano determinate informazioni.

¹ FF **2002** 1895

² FF **2010** 6895

³ RS **172.010**

Art. 13 cpv. 3

³ Il contenuto essenziale delle deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale sono sempre documentati per scritto. Il verbale delle sedute del Consiglio federale ne garantisce la tracciabilità; serve al Consiglio federale quale strumento di direzione.

Art. 18 cpv. 2, secondo periodo

² ... Ha diritto di proposta per quanto concerne l'adempimento dei compiti della Cancelleria federale.

Art. 22 Supplenza

¹ Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.

² Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di eventi imprevisiti il suo supplente sia informato in modo rapido ed esaustivo degli affari importanti e delle decisioni da prendere.

³ Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a una corretta trasmissione degli affari.

Art. 23 Delegazioni del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.

² Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali.

³ Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale sulle loro deliberazioni.

⁴ La Cancelleria federale dirige la segreteria che, in particolare, mette a verbale le deliberazioni delle delegazioni e gestisce la documentazione.

Art. 25 cpv. 2 lett. a^{bis}, b e b^{bis}

² Il presidente della Confederazione:

- a^{bis}. coordina gli affari preponderanti che concernono diversi dipartimenti o che hanno una portata maggiore per il Paese;
- b. prepara le deliberazioni del Consiglio federale, fissa gli affari da deliberare e fa da conciliatore in caso di divergenze;
- b^{bis}. può incaricare un membro del Consiglio federale di sottoporre entro un termine stabilito un determinato affare al Consiglio federale;

Art. 29a Servizio presidenziale

¹ Il presidente della Confederazione dispone di un servizio presidenziale per l'adempimento dei suoi compiti specifici, in particolare in materia di relazioni internazionali, comunicazione, protocollo e aspetti organizzativi.

² Il servizio presidenziale è aggregato alla Cancelleria federale.

Art. 32 lett. c, c^{bis}, c^{ter} e g

Il Cancelliere della Confederazione:

- c. coopera alla preparazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale ed è responsabile della messa a verbale e della stesura delle decisioni;
- c^{bis}. vigila per conto del Consiglio federale sullo stato dei suoi affari e dei mandati dell'Assemblea federale, nonché sulla loro conformità materiale al programma di legislatura, agli obiettivi annuali del Consiglio federale e ad altre pianificazioni della Confederazione e, in caso di nuovi sviluppi, può presentare proposte al Consiglio federale;
- c^{ter}. provvede a un'analisi a lungo termine e continua della situazione e del contesto e ne riferisce regolarmente al Consiglio federale;
- g. consiglia e assiste il Consiglio federale nell'individuare tempestivamente situazioni di crisi e nel farvi fronte.

Art. 33 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il cancelliere della Confederazione assume l'organizzazione dei compiti interdipartimentali di coordinamento per individuare tempestivamente situazioni di crisi e farvi fronte.

Art. 33a Diritto all'informazione

Per adempiere i suoi compiti, il cancelliere della Confederazione può esigere che i Dipartimenti gli forniscano informazioni.

Titolo prima dell'art. 45a

Sezione 4: Segretari di Stato

Art. 45a Nomina e funzione

¹ Il Consiglio federale può conferire il titolo di segretario di Stato ai direttori di uffici o di gruppi responsabili di settori di competenza importanti di un dipartimento. Gli uffici o i gruppi diretti da un segretario di Stato possono portare la designazione di Segreteria di Stato.

² I segretari di Stato assistono e sgravano i capi di dipartimento segnatamente nelle relazioni con l'estero.

Art. 46 Conferimento temporaneo del titolo di «segretario di Stato»

Il Consiglio federale può conferire temporaneamente il titolo di «segretario di Stato» a persone dell'Amministrazione federale che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 2012⁴

Termine di referendum: 17 gennaio 2013